



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

agli ORGANISMI DELLO  
SPETTACOLO DAL VIVO

Repertoriamento N° 2 del 30/09/2013 a TUTTI I SERVIZI  
S E D E

OGGETTO: Erogazione delle anticipazioni 2013 a favore dello Spettacolo dal Vivo. Integrazione.

Si fa seguito alla direttiva sull'erogazione delle anticipazioni 2013 a favore dello Spettacolo dal Vivo di cui alla nota rep. n.1 del 22 marzo 2013 che, nel determinare i requisiti per la liquidazione di anticipazioni sui contributi ancora da erogare in base all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, come modificato con legge 29 giugno 2010, n. 100, si stabiliva che "nel presente esercizio 2013 tale base sarà costituita dal contributo assegnato nell'anno 2012, nella misura massima del 60%".

Ultimati i procedimenti di assegnazione di contributi per il 2013, gli uffici sono autorizzati a liquidare - fermi restando i requisiti già indicati - sia la differenza tra le anticipazioni già erogate nella misura massima del 60% e la misura massima di legge dell' 80%, sia anticipazioni sino ad un massimo dell'80% a quanti non hanno ancora beneficiato dell'adempimento. In entrambi i casi gli organismi interessati dovranno, a mezzo posta certificata PEC, presentare istanza di anticipazione in carta semplice, secondo lo schema allegato. La base di calcolo sarà comunque rappresentata dal contributo assegnato per l'anno 2013.

Gli organismi aventi diritto alla liquidazione dell'anticipazione rimangono individuati in quelli che:

a) siano stati destinatari di contributi negli ultimi tre anni (2010, 2011, 2012) senza revoche da parte dell'Amministrazione, e siano nel 2013 assegnatari di un contributo almeno pari ad euro diecimila (possono presentare più istanze gli organismi che abbiano ottenuto più sovvenzioni in settori diversi di attività, e possono ottenere l'anticipazione organismi che abbiano mutato da un anno all'altro il titolo della contribuzione);

b) abbiano regolarmente documentato l'attività degli anni 2010, 2011 e 2012. Per quanto concerne il 2012, in mancanza della completa documentazione consuntiva redatta secondo le apposite modulistiche (sia cartacee sia *on-line*), è indispensabile presentare almeno una dettagliata relazione artistica dell'attività svolta con calendario degli eventi realizzati, e dichiarazione attestante la regolarità nel versamento degli oneri contributivi/previdenziali, sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Per i concorsi musicali che si svolgono con cadenza biennale, la regolarità dei consuntivi deve riferirsi, ovviamente, non all'ultimo triennio, ma agli ultimi tre anni nei quali è stata assegnata la sovvenzione.

30 SET 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Salvatore Nastasi)